



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.728/T/20.7 del 25 febbraio 2020

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Meeting Dirigenti penitenziari presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma - 15.02.2020 – Resoconto.

Cari Colleghe e Colleghi,

Il Si.Di.Pe, ancora una volta e come sempre, è stato là dove i colleghi erano.

Il 15 febbraio 2020 una trentina di dirigenti penitenziari, forse *motu proprio*, forse per volontà o merito di qualcuno, si sono dati appuntamento a Roma, presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT), per un Meeting dei dirigenti penitenziari, che voleva essere, nell'intento iniziale dichiarato, un'occasione di incontro per confrontarsi su alcuni temi di interesse comune e, più in generale, sullo stato del sistema penitenziario.

In effetti, come era naturale che fosse, è stata l'occasione per parlare della strada sinora percorsa dalla categoria, degli ostacoli che si è trovata a superare, dei pericoli nascosti, fortunatamente superati, e del futuro da costruire.

Il Si.Di.Pe. - rappresentato ai massimi livelli associativi dal Presidente, dal Segretario Nazionale e dal Segretario Nazionale Aggiunto, presenti all'incontro dall'inizio alla fine - ha avuto l'opportunità di illustrare la strada percorsa con e per la categoria: dalla costruzione di un ordinamento specifico per la carriera dirigenziale penitenziaria, alla salvaguardia del suo collocamento nella dirigenza in regime di diritto pubblico, lontano dai rischi del ruolo unico della dirigenza privatizzata voluto dalla Legge 07 agosto 2015 n. 124 (cd. Legge "Madia"), dalla conferma normativa della piena e compiuta equiparazione al trattamento economico e giuridico del personale dirigente della Polizia di Stato ottenuto con l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, fino ad arrivare *de jure condendo* a beneficiare della nuova *“Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate”* che sarà a breve contrattata nell'Area negoziale specifica appositamente istituita dall'articolo 46 del citato Decreto Legislativo n. 95/2017. Senza contare la battaglia, combattuta e vinta sul piano previdenziale, per ottenere dall'I.N.P.S. il definitivo riconoscimento del beneficio dei “sei scatti”. Da non dimenticare, infine, la “correzione” del Riordino nella versione di cui al D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”, varato dal Governo in conformità ai pareri delle Commissioni I e IV della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dopo le audizioni previste, tra cui quelle del Si.Di.Pe..

Risultati, ostacoli superati, rischi, convenienze giuridiche, economiche e politiche, sono stati puntualmente e dettagliatamente chiariti dal Si.Di.Pe., sgombrando il campo da paure talvolta eccessive e aprendo varchi di ragionamento sulle norme favorevoli già esistenti e sui percorsi ragionevolmente utili e vantaggiosi da intraprendere.

Il Si.Di.Pe. ha messo a disposizione della categoria non solo il proprio storico *know how*, fatto tanto di tattiche e di strategie politico-sindacali, quanto di *iter* amministrativi e normativi accompagnati, rendendo ragione e logica degli interventi sin qui svolti e, soprattutto, dei risultati acquisiti, ma ha altresì consegnato ai presenti il proprio impegno a costruire, nell'ambito della nuova area negoziale dei trattamenti accessori della dirigenza della Polizia di Stato, una proposta che declini quella specificità ordinamentale della categoria, tracciata dal D. Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63, attraverso la costruzione o l'adeguamento dei relativi istituti giuridici ed economici che tale specificità dovrà riconoscere e valorizzare.

In tal senso, il Si.Di.Pe. ha valutato molto positivamente la recente istituzione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, con Provvedimento del Capo Dipartimento del 10 febbraio 2020, di un *“Gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi della disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi della dirigenza della Polizia Penitenziaria e della dirigenza penitenziaria di cui all'art. 46, co. 2, del decreto legislativo 29.05.2017 n. 95”* e confida che all'esito dei lavori il

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Dipartimento curi di parteciparli, per il necessario confronto, alle organizzazioni sindacali della dirigenza penitenziaria.

A fronte, poi, di un Polizia Penitenziaria che, recentemente ha ottenuto un percorso dirigenziale strutturato su tre livelli (primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali) è stata affrontata l'ipotesi di un intervento normativo che, superando l'attuale disciplina degli "incarichi superiori", istituisca il ruolo della dirigenza superiore anche nell'ambito della carriera dirigenziale penitenziaria, superando, così, l'attuale assetto dell'ordinamento professionale che prevede solo due fasce dirigenziali, quella dei dirigenti e quella dei dirigenti generali. Il Si.Di.Pe., nel rappresentare che un percorso di revisione normativa presenta le difficoltà procedurali proprie di ogni disegno di legge, ancor più se non governativo (come invece divenne a suo tempo la Legge Legge 27 luglio 2005 n. 154, nota come Legge "Meduri") ed anche quelle relative alla necessaria copertura finanziaria, ha espresso la propria piena disponibilità a ragionare insieme sulla costruzione di un'ipotesi giuridicamente e politicamente proponibile in una logica complessiva di sistema. In tal senso, ha richiesto ai colleghi presenti, per un verso contributi qualificati e qualificanti di produzione normativa e, dall'altra, un atto di assunzione di responsabilità e di fiducia attraverso il conferimento della delega sindacale al Si.Di.Pe. per dare forza al sindacato che resta l'unico interlocutore per legge riconosciuto e riconoscibile dalla Parte Pubblica. Soltanto un sindacato forte ed unito, infatti, può proporsi come interlocutore valido e credibile sia alla parte pubblica sia ai referenti politici.

In quest'ottica tutoria degli interessi della categoria - sia dei colleghi più anziani sia di quelli più giovani - qualunque ipotesi di avvio della contrattazione prevista dal D.Lgs. n.63/2006 incontrerà l'assoluto veto del Si.Di.Pe. fino a quando non saranno reperite e, soprattutto, congruamente quantificate, tutte le risorse finanziarie necessarie a sanare il *deficit* del trattamento accessorio pregresso sin qui non corrisposto, a coprire il periodo di vacanza contrattuale che affonda le radici nel lontano anno 2005, riconoscendo, ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici contrattuali, tutta l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza ex art. 28 del citato Decreto, così come già avvenuto per il personale della carriera prefettizia, in sede di stipula del primo Accordo Negoziato di categoria.

Nel corso dell'incontro sono state pure valutate le diverse ipotesi - ben cinque - relative all'istituzione di una "dirigenza unica", formulate nella Relazione conclusiva a firma del precedente

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Direttore Generale del personale e delle risorse, datata 17 dicembre 2018, redatta dal *“Gruppo di lavoro finalizzato allo studio ed all'individuazione di possibili proposte, anche organizzative, per un'eventuale armonizzazione dell'attuale sistema ordinamentale delle dirigenze dell'Amministrazione Penitenziaria”*, alle quali si rimanda. A parere del Si.Di.Pe., tanto che si discuta dell'antica ipotesi di una dirigenza unica privatizzata del Comparto “Funzioni Centrali” - che, peraltro, snaturerebbe il carattere pubblicistico delle funzioni proprie della dirigenza penitenziaria -, quanto che si tratti della più recente ipotesi di una dirigenza unica costituita nel Corpo di Polizia Penitenziaria, il presupposto sarebbe l'abrogazione della legge n. 154/2005 e del D.Lgs. n. 63/2006 e, quindi, la dissoluzione della carriera dirigenziale penitenziaria in altri ruoli con differenti ordinamenti. Per noi del Si.Di.Pe. tutto questo è inaccettabile, ma soprattutto è inutile discuterne, posto nessuna di queste ipotesi è sinora uscita dalla sede di Largo Luigi Daga, né è approvata a Via Arenula o tanto meno nelle aule parlamentari.

Una parola, infine, sull'ipotesi, avanzata da alcuni colleghi presenti all'iniziativa, di avviare un contenzioso con l'Amministrazione per il riconoscimento di quanto sin qui asseritamente non ottenuto sul piano del trattamento economico principale ed accessorio e per proporre, contestualmente, un'eventuale azione di accertamento di diritti negati ovvero di risarcimento dei danni patiti. Dopo un'approfondita discussione a più voci, il legale intervenuto ad iniziativa degli organizzatori del Meeting ha sottolineato la necessità di approfondire, innanzitutto, l'esame delle norme di riferimento per comprendere se un danno sia ravvisabile e, comunque, per approfondire lo studio delle singole posizioni soggettive di ciascuno dei colleghi interessati, a partire dal quadro normativo ed economico consolidatosi dal 2005 ad oggi, al fine di verificare la sussistenza di un danno concreto e dimostrabile. In ogni caso, il legale ha ribadito con chiarezza che non è possibile, a legislazione vigente, proporre azioni collettive, e, quindi, ognuno dovrebbe adire singolarmente il Tribunale Amministrativo Regionale del luogo ove presta l'attività lavorativa, con aggravio di spese per l'iscrizione a ruolo del ricorso e per la trasferta dell'avvocato da Roma alla sede del contenzioso. Ciò premesso, appare ancor più opportuno che ognuno consideri la propria concreta posizione e valuti il rapporto costi/benefici dell'azione legale, che, com'è noto, non è stata promossa dal Si.Di.Pe., anche sulla base delle possibili strategie procedurali individuate dal legale, nonché delle singole proposte e del preventivo di spesa di massima, che gli organizzatori dell'incontro si sono impegnati a far pervenire direttamente agli interessati a breve giro di posta.

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583